

Studio De Gregorio Commercialisti Associati

ROMA – VIA DELLE SETTE CHIESE NR. 138 (I° piano)

**PINEROLO – VIA BUNIVA, NR. 63 (C/O GALL. DEL CINEMA) - TEL.0121/393182 (r.a.) - TELEFAX
0121/75440**

E-mail: info@studiodegregorio.it

TORINO - CORSO VINZAGLIO NR. 2 - TEL. 011/5613633

www.studiodegregorio.it

Alla c.a.

Egr. Sigg.

CLIENTI IN INDIRIZZO

25 marzo 2021

CIRCOLARE CLIENTI 2021 NR. 11

OGGETTO: [PRINCIPALI NOVITA' DEL DECRETO SOSTEGNI](#)

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Sostegni 2021; le novità sono organizzate in 5 titoli e 41 articoli. Con uno stanziamento complessivo di 32 miliardi di euro, strutturati in cinque ambiti d'intervento:

1. sostegno alle imprese e agli operatori del terzo settore;
2. lavoro e contrasto alla povertà;
3. salute e sicurezza;
4. sostegno agli enti territoriali;
5. ulteriori interventi settoriali.

Di seguito andremo a riepilogare le principali novità introdotte dal Decreto.

1. IL NUOVO CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

Il contributo a fondo perduto per imprese e professionisti è definito dall'articolo 1 del Decreto Sostegni in commento. Il meccanismo è stato ottimizzato, da un lato eliminando il riferimento ai codici ATECO, dall'altro alzando la soglia massima del fatturato per poter accedere.

È stato eliminato il limite di 5 milioni di euro elevandolo a 10 milioni di euro e non è più prevista alcuna limitazione correlata all'attività esercitata o all'ordine professionale di appartenenza e alla relativa Cassa di previdenza.

Soggetti beneficiari: sono i titolari di partita IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato che svolgono attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario (art. 32 TUIR), nonché gli enti non commerciali e del terzo settore (per i loro redditi di impresa).

Soggetti esclusi:

- i soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del Decreto Sostegni;
- i soggetti che hanno attivato la partita IVA dopo l'entrata in vigore del decreto;
- gli enti pubblici di cui all'art. 74 TUIR e gli intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all'art. 162-bis TUIR.

La condizione da soddisfare per richiedere il nuovo contributo è aver subito perdite di fatturato e dei corrispettivi, tra il 2019 e il 2020, pari ad almeno il 30%, calcolato sul valore medio mensile.

Per determinare tale ammontare occorre far riferimento, come espressamente indicato all'art. 1 c. 4 del citato decreto, alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.

Chi ha attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019 il contributo è determinato come segue:

- se la differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 e l'ammontare medio mensile dell'anno 2019 (escludendo dal conteggio il mese di attivazione della partita iva) risulta negativa il contributo è determinato applicando alla predetta differenza le percentuali previste dal decreto;
- nel caso in cui, invece, la differenza di cui sopra risulti negativa ma inferiore al 30%, positiva o pari a zero il contributo è pari al minimo di 1.000 € per le persone fisiche e di 2.000 € per i soggetti diversi.

Il contributo si calcola applicando la percentuale di cui sotto alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2020 e l'ammontare medio mensile del medesimo parametro relativo all'anno 2019.

- 60% → ricavi e compensi fino a 100.000 €;
- 50% → ricavi e compensi da 100.000 € a 400.000 €;
- 40% → ricavi e compensi da 400.000 € a 1.000.000 €;
- 30% → ricavi e compensi da 1.000.000 € a 5.000.000 €;

- 20% → ricavi e compensi da 5.000.000 € a 10.000.000 €.

L'ammontare del contributo non può essere, in ogni caso, inferiore a 1.000 € per le persone fisiche e a 2.000 € per gli altri soggetti; al contempo non può superare 150.000 €.

Il contributo a fondo perduto non concorre alla base imponibile ai fini delle imposte sui redditi ed Irap.

Il contributo spettante potrà essere fruito, a scelta del contribuente, in due modalità:

- direttamente come "liquidità", ricevendo l'ammontare spettante tramite bonifico bancario nel proprio conto corrente intestato al beneficiario;
- credito d'imposta, cioè utilizzandolo in compensazione in via telematica mediante il modello F24; in tal caso non si applicheranno i limiti fissati dall'art. 31 c. 1 DL 78/2010.

L'istanza per accedere al contributo a fondo perduto può essere presentata a partire dal 30 marzo 2021 e non oltre il 28 maggio 2021 in via telematica all'Agenzia delle Entrate come precisato con il provvedimento numero 77923 del 23 marzo 2021.

2. PROROGA SOSPENSIONE RISCOSSIONE

Il decreto in commento dispone la proroga del periodo di sospensione delle attività dell'agente della riscossione e annullamento dei carichi.

Ecco le principali novità:

Proroga della sospensione delle attività di riscossione coattiva fino al 30 aprile: slitta, infatti, dal 28 febbraio al 30 aprile 2021 la data finale del periodo di sospensione dei termini di versamento, derivanti da cartelle di pagamento, nonché dagli avvisi esecutivi. Con riferimento al termine di sospensione ora prorogato al 30 aprile per la regolarizzazione delle cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento, si segnala anche il termine del 31 maggio 2021 quale data in cui effettuare in unica soluzione i versamenti oggetto di sospensione.

Proroga per la rottamazione: è previsto un nuovo termine per le somme dovute per le definizioni relative alla rottamazione-ter, rottamazione risorse proprie UE e "saldo e stralcio". È previsto che sarà considerato tempestivo e non determina l'inefficacia delle stesse definizioni il versamento eseguito integralmente, con applicazione delle disposizioni di cui all'art. 3 c. 14-bis DL 119/2018, effettuato entro:

- il 31 luglio 2021: per le rate in scadenza nell'anno 2020;
- il 30 novembre 2021: per le rate 2021 e precisamente quelle in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021.

In deroga alle disposizioni di cui all'art. 19 c. 1 D.Lgs. 112/99, le comunicazioni di inesigibilità relative alle quote affidate agli agenti della riscossione nell'anno 2018, 2019, 2020 e 2021 sono presentate rispettivamente entro il 31 dicembre 2023, entro il 31 dicembre 2024, entro il 31 dicembre 2025 e entro il 31 dicembre 2026.

Con riferimento ai carichi relativi alle entrate tributarie e non tributarie affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione e successivamente fino alla data del 31/12/2021, nonché affidati successivamente, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'art. 157 c. 3 lett. a), b) e c) DL 34/2020 è disposta una proroga di:

- 12 mesi per il termine del termine di notifica della cartella di pagamento di cui all'art. 19 c. 2 lett.a) D.Lgs. 112/99;
- 24 mesi per i termini di decadenza e prescrizione riguardanti le suddette entrate.

Si differisce, inoltre, dal 28 febbraio al 30 aprile 2021 il termine relativo alle sospensioni dei pignoramenti dell'Agente della Riscossione su stipendi e pensioni, di cui all'art. 152 c. 1 DL 34/2020.

Nuovo condono: è previsto l'annullamento dei debiti affidati all'Agenzia delle Entrate-Riscossione dal 2000 al 2010. È disposta la cancellazione delle cartelle esattoriali fino a 5.000 € – considerando la quota capitale, gli interessi e le sanzioni a periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010.

La cancellazione è ammessa per i soggetti con reddito inferiore a 30.000 € e precisamente:

- per le persone fisiche, il reddito percepito nell'anno 2019;
- per i soggetti diversi, quello percepito nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019. Le modalità e le date di annullamento dei debiti saranno oggetto di prossimo decreto del MEF.

Dalla data di entrata in vigore del decreto sostegno e fino alla data stabilita dal suddetto DM sono sospesi:

- la riscossione di tutti i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore fino a 5.000 € risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010;
- i relativi termini di prescrizione.

3. PACE E ULTERIORI INTERVENTI FISCALI DI AGEVOLAZIONE

L'art. 5 Decreto Sostegni contiene tra le altre novità il nuovo calendario delle scadenze fiscali e la pace fiscale per le somme dovute nel biennio 2017 e 2018.

Arriva la “Definizione agevolata” per gli avvisi bonari per le somme dovute a seguito del controllo automatizzato relative alle dichiarazioni del 2017 e 2018 a favore dei titolari di partita Iva che hanno subito nel 2020 un calo del volume d'affari del 30% rispetto al 2019.

Tali soggetti potranno fruire della “proposta di definizione” che l'Agenzia delle Entrate invierà loro, unitamente alla comunicazione di irregolarità, direttamente nella posta certificata o con raccomandata. La regolarizzazione riguarderà i tributi, gli interessi e i contributi, ma non saranno dovuti sanzioni o somme aggiuntive.

Oggetto della definizione sono i tributi e contributi non pagati o pagati parzialmente che risultano dalle comunicazioni di irregolarità per il periodo d'imposta:

- 2017, vale a dire quelle elaborate entro il 31 dicembre 2020, ma non inviate in quanto sospese ai sensi del DL 34/2020;
- 2018, ovvero quelle elaborate entro il 31 dicembre 2021.

Conseguentemente si dispone anche che i termini di decadenza per la notifica delle cartelle di pagamento di cui all'art. 25 c. 1 lett. a) DPR 602/73 sono prorogate di un anno per le dichiarazioni presentate nel 2019.

Sono moltissime le proroghe disposte dal decreto sostegno, alcune delle quali già oggetto di anticipazione da parte del MEF.

4. INDENNITÀ PER LAVORATORI ATIPICI, SPETTACOLO, STAGIONALI

Il Decreto ha previsto un'ulteriore indennità onnicomprensiva di 2.400 € per i lavoratori che hanno già beneficiato delle indennità del Decreto Ristori (1.000€), erogata dall'INPS in via automatica e senza previa domanda. Un'indennità, pari sempre a 2.400 €, a favore delle categorie di lavoratori colpiti dalle conseguenze economiche del perdurare del periodo pandemico (sotto dettagliate) da erogarsi su domanda da presentarsi entro il prossimo 30 aprile. Si tratta di lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali, di lavoratori dipendenti o autonomi appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali.

Lavoratori che beneficiano dell'indennità per la prima volta:

- 1) Stagionali del turismo e degli stabilimenti termali → il Decreto riconosce 2.400€ ai lavoratori:
 - dipendenti stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali;
 - in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali.

Tali lavoratori devono aver cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 ed il 23 marzo 2021 e aver svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo.

Inoltre non devono essere titolari di pensione né di rapporto di lavoro dipendente né di NASpl alla data di entrata in vigore del decreto.

- 2) Dipendenti a termine del turismo e degli stabilimenti termali → la stessa indennità è riconosciuta a lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali in possesso cumulativamente dei seguenti requisiti:
 - Titolarità nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 ed il 23 marzo 2021 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate;
 - Titolarità nell'anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel medesimo settore di cui al punto precedente, di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate;
 - Assenza di titolarità, al 23 marzo 2021, di pensione e di rapporto di lavoro dipendente.

3) Altri lavoratori dipendenti ed autonomi → Indennità di 2.400 € è riconosciuta anche ai seguenti lavoratori dipendenti ed autonomi che hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro a causa del Covid-19:

- Lavoratori dipendenti stagionali e in somministrazione appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 ed il 23 marzo 2021 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo;
- Lavoratori intermittenti che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo;
- Lavoratori autonomi, privi di partita iva, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, titolari di contratti autonomi occasionali nel medesimo periodo e che non abbiano un contratto in essere il giorno successivo al 23 marzo 2021. Questi lavoratori per gli stessi contratti devono essere già iscritti alla Gestione Separata con accredito di almeno un contributo mensile;
- Incaricati alle vendite a domicilio, con reddito nell'anno 2019 derivante dalle medesime attività superiori ad € 5.000 e titolari di partita iva attiva, iscritti alla Gestione Separata al 23 marzo 2021 e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

Inoltre, questi soggetti, alla data di presentazione della domanda, non devono essere titolari di contratto di lavoro subordinato e pensione diretta.

4) Lavoratori dello spettacolo → la medesima indennità spetta anche ai lavoratori iscritti al “fondo pensioni lavoratori dello spettacolo”:

- Che abbiano almeno 30 contributi giornalieri versati al fondo dal 1° gennaio 2019 al 23 marzo 2021, con reddito derivante non superiore a 75.000 €, e non titolari di pensione né di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente senza corresponsione dell'indennità di disponibilità;
- Con almeno 7 contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 al 23 marzo 2021 cui deriva un reddito non superiore a 35.000 €.

La domanda va presentata all'INPS entro il 30 aprile 2021 secondo le indicazioni fornite dall'Istituto con apposita circolare.

5. INDENNITA' LAVORATORI SPORTIVI

L'indennità a favore degli sportivi è erogata dalla società “Sport e Salute S.p.a.”. La platea dei beneficiari è costituita dai lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il CONI, il CIP, le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal CONI e dal CIP, le società ed associazioni sportive dilettantistiche, che hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività in conseguenza dell'emergenza epidemiologica.

Sono ricomprese anche le eventuali collaborazioni coordinate e continuative, rese da lavoratori sportivi, scadute entro la data del 30 dicembre 2020 e non rinnovate. L'ammontare dell'indennità varia in base ai compensi percepiti relativamente all'attività sportiva nell'anno d'imposta 2019 ed è pari a:

- € 3.600, per compensi in misura superiore a 10.000 € annui;
- € 2.400, per compensi in misura compresa tra 4.000 € e 10.000 € annui;
- € 1.200, per compensi in misura inferiore a 4.000 € annui.

L'indennità non concorre alla formazione del reddito e non è riconosciuta ai percettori di altro reddito da lavoro e del reddito di cittadinanza, del reddito di emergenza e delle altre indennità emergenziali.

Si resta a disposizione per ogni chiarimento.

Cordiali saluti

p. Studio DE GREGORIO COMM. ASS.TI
(dott. Alberto DE GREGORIO)